

## **Registro Nazionale dei Medici Ecografisti – SIUMB Regolamento 2009**

### **Premessa**

L'ecografia è una metodica diagnostica ampiamente diffusa in Italia, attualmente praticata da migliaia di Medici per milioni di Cittadini, in assenza di specifiche norme di Legge che ne regolamentino l'esercizio.

La SIUMB avverte la necessità di tutelare la corretta esecuzione della metodica, nei confronti sia dell'Utenza che delle Istituzioni interessate e degli stessi Medici, attraverso interventi che includano uno strumento pubblicamente disponibile, volto a garantire il perseguimento di requisiti minimi formativi da parte dei Medici operanti nel settore. A tale scopo, il Consiglio Direttivo SIUMB, emana il seguente Regolamento. Si precisa che qualsiasi utilizzo di strumenti ecografici configura un atto medico e pertanto l'ecografia può essere eseguita solo da Medici regolarmente iscritti all'Ordine professionale.

### **Art. 1) Istituzione**

E' istituito il REGISTRO NAZIONALE DEI MEDICI ECOGRAFISTI - SIUMB, quale elenco dei Medici in possesso di requisiti formativi di diagnostica ecografica di base di seguito indicati, redatto, conservato, pubblicato e distribuito dalla SIUMB; tale Registro è periodicamente reso pubblico sia a mezzo stampa che con i comuni mezzi informatici. Per diagnostica ecografica di base si intende: tutti gli argomenti trattati nel Corso di Base che la Società organizza annualmente in sede congressuale ed in particolare tutta la diagnostica ecografica, con esclusione di quella Ostetrica, Cardiologica, Oculistica.

### **Art. 2) Requisiti per l'iscrizione**

Possono essere iscritti al Registro i Soci della SIUMB in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi di una provincia Italiana;

b) Diploma SIUMB e casistica certificata di almeno 5000 esami;

ovvero

Attività diagnostica ecografica triennale presso strutture pubbliche o private accreditate (convenzionate) SSN e casistica certificata di almeno 5000 esami

ovvero

Diploma SIUMB, anzianità di iscrizione alla SIUMB di 5 anni e casistica certificata di almeno 1000 esami;

ovvero

Diploma SIUMB, anzianità di iscrizione alla SIUMB di 5 anni e superamento di esame pratico a cura di apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo, da svolgersi in occasione del congresso nazionale annuale della SIUMB;

ovvero

Qualifica di coordinatore o docente di Scuola SIUMB, su proposta o approvazione del Coordinatore.

In relazione ai suddetti requisiti:

- Per l'esame pratico di ammissione al Registro l'interessato deve farne pervenire domanda al Garante del Registro, almeno centoventi giorni prima dell'inizio del congresso annuale SIUMB.

- Le certificazioni della casistica devono essere rilasciate o dalla Direzione sanitaria o dalla Direzione di Struttura complessa o dal legale rappresentante della struttura pubblica o privata ove è svolta l'attività ecografica oppure, per i liberi professionisti, dal proprio consulente fiscale.

- L'anzianità di iscrizione alla SIUMB deve essere continuativa e regolare, calcolata dall'anno del primo versamento della quota sociale.

#### Art. 3) Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione

L'iscrizione al Registro ha una validità di cinque anni; viene prorogata di quinquennio in quinquennio, a domanda dell'interessato (da presentare almeno tre mesi prima della scadenza) che, nel quinquennio antecedente la scadenza, dovrà maturare il possesso dei seguenti requisiti:

- continuativa e regolare iscrizione alla SIUMB;
- partecipazione ad almeno tre eventi formativi (congressi o corsi) di interesse ecografico direttamente promossi o organizzati dalla SIUMB in occasione del congresso annuale e tre eventi formativi promossi o organizzati o patrocinati dalla SIUMB o dalle Scuole riconosciute dalla SIUMB;

ovvero

- partecipazione ad almeno tre eventi formativi (congressi o corsi) di interesse ecografico direttamente promossi o organizzati dalla SIUMB in occasione del congresso annuale e una casistica personale certificata di almeno 1000 esami ecografici;
- qualifica di coordinatore o docente di Scuola SIUMB per almeno due dei cinque anni precedenti la scadenza dell'iscrizione al Registro.

Per partecipazione ai suddetti eventi formativi (congressi o corsi) si intende anche quella svolta in qualità di relatore o moderatore o coordinatore.

#### Art. 4) Modalità di iscrizione

L'iscrizione al Registro avviene a domanda degli interessati e con deliberazione del Consiglio Direttivo SIUMB, su proposta del Garante di cui all'art. 8. La domanda di iscrizione al Registro deve essere rivolta alla SIUMB in forma scritta, su apposito modulo, indicando i dati anagrafici, la residenza, il numero di iscrizione e la provincia dell'Ordine dei Medici di appartenenza, le specializzazioni eventualmente conseguite, l'anno di conseguimento del Diploma SIUMB di competenza in ecografia ovvero l'equipollenza del requisito, il numero di esami ecografici eseguiti e certificati. Tali dati e requisiti dovranno essere autocertificati nei modi di Legge in calce alla domanda, dichiarando, altresì, la specifica conoscenza ed accettazione del presente regolamento, anche ai fini del D. Lvo 196/03 (Tutela dati personali) e successive modifiche. In particolare, onde agevolare la facoltà di controllo della SIUMB, il numero degli esami ecografici eseguiti, nonché il periodo e la struttura sede di svolgimento, dovranno essere comunque certificati in data antecedente la domanda di iscrizione:

- a) dalla Direzione Sanitaria o dalla Direzione di Struttura complessa o dal legale rappresentante della struttura pubblica o privata ove è svolta l'attività ecografica;
- b) dal Consulente fiscale personale, sulla base della specifica fatturazione per prestazioni ecografiche, per i liberi professionisti.

Con delibera del Consiglio Direttivo SIUMB, su proposta di almeno tre componenti, possono essere iscritti al Registro Medici ecografisti che si sono particolarmente distinti per il loro curriculum in campo ecografico, previa accettazione degli interessati.

#### Art. 5) Termini per l'iscrizione

La domanda di iscrizione al Registro, sussistendone i requisiti, può essere effettuata in qualunque momento, per l'iscrizione entro l'anno solare successivo a quello della presentazione. Le domande incomplete o non corredate dalla certificazione della casistica, ove dichiarata come requisito, sono considerabili nulle. I requisiti devono essere posseduti al momento della domanda. Ai fini del

rinnovo quinquennale dell'iscrizione, i Soci dovranno presentarne formale richiesta, corredata dalla documentazione del possesso dei requisiti maturati, entro l'anno solare di scadenza dell'iscrizione. Le domande di iscrizione o di rinnovo quinquennale devono essere indirizzate al Garante del Registro.

#### Art. 6) Decadenza

L'iscrizione al Registro decade nei seguenti casi:

- a) Formale richiesta del diretto interessato;
- b) Decadenza dell'iscrizione all'Ordine dei Medici;
- c) Decadenza dell'iscrizione alla SIUMB;
- d) Per mancati requisiti verificati dal Garante;

L'iscrizione al Registro, inoltre, è sospesa per tutta la durata di sospensione dall'esercizio professionale per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o dell'Ordine dei Medici.

#### Art. 7) Rapporti con l'utenza e sospensioni

L'Utenza (Cittadini o Enti) può richiedere al Garante del Registro la posizione aggiornata dell'iscrizione al Registro di un Medico delle cui prestazioni ecografiche intende avvalersi. L'Utenza od altri iscritti al Registro o semplici Medici, inoltre, possono rivolgersi al Garante per segnalare disfunzioni, disservizi e comportamenti non consoni alla deontologia professionale dell'iscritto al Registro. In tal caso, il Garante ha l'obbligo di sentire l'interessato e di riferire nel più breve tempo possibile al Consiglio Direttivo della SIUMB. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere l'iscrizione al Registro del Medico ritenuto responsabile di comportamenti contrari al codice deontologico. La sospensione può essere temporanea (un anno) o definitiva.

#### Art. 8) Garante del Registro

Il Consiglio Direttivo della SIUMB nomina un Garante del Registro che, coadiuvato dalla Commissione per la Tutela della Disciplina, è investito dei compiti di proposta, vigilanza, redazione e conservazione del Registro, comunque da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Egli, a tal fine, ha facoltà di verifica dei requisiti autocertificati dagli iscritti al Registro o aspiranti tali, che verrà espletata con modalità casuale ogni anno. Il Garante ha la facoltà di iniziare un procedimento di accertamento per gli iscritti verso i quali sono stati segnalati possibili addebiti o riscontrate dichiarazioni mendaci in sede di autocertificazione, con l'obbligo di sentire i Medici iscritti al Registro oggetto di accertamenti e di riferire successivamente al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Il Garante è nominato tra i Soci SIUMB con almeno un decennio di iscrizione, in possesso di un adeguato curriculum formativo, professionale e gestionale. La nomina del Garante ha durata biennale, rinnovabile.

Il Garante è responsabile dell'attivazione, dell'aggiornamento e della custodia di un apposito archivio, nel rispetto del D. Lvo 196/03 (Tutela dati personali) e successive modifiche. Egli partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, su convocazione o su sua richiesta e, per i fini di cui sopra, può proporre la costituzione di uno specifico ufficio.

#### Art. 9) Norma Finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento, varranno le determinazioni del Consiglio Direttivo SIUMB, sentito il parere del Garante.